

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*), così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19 che ha apportato, tra l'altro, modifiche agli articoli 11 e 11bis, i quali prevedono l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola;
- il Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d'Aosta per il triennio 2022-2025, approvato dal Consiglio regionale mediante deliberazione n. 2604/ XVI del 22 giugno 2023;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*);
- la legge regionale 5 agosto 2021, n. 24 "*Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni di leggi regionali*", che ha razionalizzato la disciplina degli interventi concernenti la frequenza di collegi e convitti della Regione previsti a beneficio degli studenti residenti in Valle d'Aosta frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e, tra l'altro, ha abrogato alcune parti della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 "*Interventi regionali in materia di diritto allo studio*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 7 giugno 2022 avente ad oggetto: "*Disposizioni applicative per l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 23/2010. revoca parziale della DGR 1131/2014.*"

Ritiene, rispetto alla disciplina precedente, su proposta dei competenti uffici, di:

- aggiornare i riferimenti normativi in quanto, con una delle revisioni apportate dalla l.r. n. 19/2023 alla l.r. n. 23/2010 è stata distinta la disciplina relativa ai voucher per i convitti e collegi da quella dei voucher per i servizi di doposcuola, introducendo l'art. 11bis;
- incrementare le soglie ISEE di accesso alle misure da € 21.000 a € 25.000 al fine di potenziare i beneficiari delle stesse;
- di recepire la previsione normativa che estende la misura anche a favore dei minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale;
- di semplificare la documentazione richiesta per la presentazione dei progetti di doposcuola da parte del Convitto F. Chabod, eliminando la presentazione di un progetto, in quanto trattandosi di ente strumentale regionale, inquadrato giuridicamente nell'ambito scolastico come Istituzione educativa lo stesso dispone già di una specifica Offerta Formativa;
- aumentare l'importo della retta annuale massima ammissibile del servizio di doposcuola da € 450 a € 500 per una frequenza settimanale da una a tre volte e da € 800 a € 900 per una frequenza settimanale pari a quattro o cinque volte, tenuto conto che le rette annuali stabilite dai vari servizi di doposcuola vengono incrementate annualmente e che quella attualmente maggiore ammonta a circa € 1.200.

Propone infine di approvare le nuove disposizioni applicative - a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 - per l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, ai sensi dell'art. 11 e 11bis della legge regionale 23/2010, predisposte dai competenti uffici, nonché di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 661 in data 7 giugno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, articoli 11 e 11bis;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

preso atto del parere positivo con osservazioni espresso dal Consiglio permanente degli enti locali in data 7 maggio u.s., acquisito al protocollo regionale in medesima data, prot. n. 15859, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione;

preso atto che le osservazioni formulate dal CPEL sono le seguenti:

- ✓ come già segnalato nel 2022, ribadisce la necessità di interventi volti ad agevolare la frequenza di collegi e convitti da parte degli studenti, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, residenti o domiciliati nei Comuni delle valli laterali, attraverso l'introduzione di criteri che non siano basati esclusivamente sulle soglie ISEE e sul merito scolastico, bensì sulla distanza dai servizi stessi, anche al fine di combattere l'abbandono scolastico determinato da difficoltà negli spostamenti;
- ✓ chiede che vengano ulteriormente approfondite le istanze presentate dal Comune di Aosta in riferimento all'inquadramento del servizio erogato dal Convitto F. Chabod come doposcuola e non rientrante nelle competenze del convitto stesso;

preso atto delle osservazioni formulate dal Consiglio permanente degli enti locali con la nota sopra citata, e ricordato che la distanza rispetto al domicilio degli studenti è un criterio preferenziale già valutato dai collegi e dai convitti ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto al posto, ai quali potrà essere eventualmente riconosciuto il voucher se in possesso dei requisiti di cui alla presente deliberazione, ma che, tuttavia, per entrambe le osservazioni formulate ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti;

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalla dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le nuove disposizioni applicative per l'erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, ai sensi degli articoli 11e 11bis della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 2022;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente allegato entrino in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/2025;

- 4) di dare mandato agli uffici competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dell'Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle osservazioni formulate dal Consiglio permanente degli enti locali e richiamate in premessa;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1 trova copertura sui capitoli U0025484 "Trasferimenti correnti a famiglie per voucher per la frequenza di servizi di doposcuola" e U0026347 "Trasferimenti correnti a famiglie per la frequenza di collegi e convitti" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO DI COLLEGI, CONVITTI E SERVIZI DI DOPOSCUOLA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 11BIS DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi degli artt. 11 e 11bis della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*”, le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo di erogazione di voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola.

Art. 2 (Beneficiari e requisiti)

1. I voucher sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore di:
 - a) minori residenti nel territorio regionale;
 - b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
 - c) minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale
2. Al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico, i voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti, esclusi i servizi di doposcuola, presenti sul territorio regionale, concessi a favore dei minori di cui al comma 1, possono essere estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età (giovani adulti).
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - a) essere ospiti, durante l'anno scolastico, di collegi e convitti presenti sul territorio regionale in regime convittuale e semiconvittuale per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché per la frequenza di percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso gli Organismi professionali regionali;
 - b) frequentare servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.
4. Qualora il beneficiario (giovane adulto) di cui al comma 2 abbia compiuto il ventunesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, il voucher sarà erogato fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.
5. I voucher di cui agli artt. 11 e 11bis della l.r. 23/2010 non sono cumulabili con altri benefici economici di sostegno all'istruzione erogati per le medesime finalità.

Art. 3 (Periodo di erogazione e caratteristiche dell'intervento)

1. Ciascun beneficiario può usufruire del voucher per l'intero anno scolastico della durata di nove mesi.

2. Se nel corso dell'anno scolastico il regime di frequenza, convittuale o semiconvittuale, del minore iscritto presso il collegio o il convitto subisce variazione, non si procederà alla modifica in aumento del contributo regionale. Se nel corso dell'anno scolastico la frequenza del minore è temporaneamente sospesa per motivi di salute o per altri gravi motivi, il voucher è rideterminato a seguito dell'eventuale sospensione o riduzione della retta applicata dai collegi, convitti e servizi di doposcuola.
3. In caso di ritiro dello studente dal convitto, dal collegio o dal servizio di doposcuola, nel corso dell'anno scolastico, il voucher è erogato fino alla fine del mese del ritiro. La struttura ospitante deve comunicare all'ufficio regionale competente la data del ritiro.

Art. 4 (Criteri per la determinazione del voucher)

1. Il valore del voucher è determinato applicando alle rette fissate dai collegi e dai convitti e dai servizi di doposcuola, le percentuali indicate nella tabella di cui al comma 7 sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (*ISEE*) minorenni o ordinario in caso di giovani adulti, in corso di validità alle date di scadenza di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
2. Limitatamente ai voucher per la frequenza ai collegi e convitti regionali, gli studenti che frequentano la classe terza di scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito la licenza con una valutazione di almeno 8/10 e gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e i percorsi IeFP che hanno conseguito la promozione con una votazione media di almeno 8/10 avranno diritto al riconoscimento di una maggiorazione pari a 10 punti percentuali.
3. Non è computato, ai fini della media, il voto riportato in religione. Il documento di valutazione finale deve essere allegato alla domanda online. In caso di discordanza tra il valore della valutazione finale indicato nella domanda online e quello risultante dal documento allegato, prevale la valutazione indicata nel file allegato.
4. I servizi sociali territoriali, in casi particolari e per i minori in carico agli stessi, possono richiedere l'erogazione di un voucher pari al 100% dell'ammontare della retta fissata dai collegi e convitti e servizi di doposcuola.
5. Qualora all'interno del nucleo familiare siano presenti più minori o giovani adulti che abbiano presentato domanda presso l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali per beneficiare del contributo per lo stesso anno scolastico e con esito positivo, la percentuale applicata per calcolare il valore del voucher verrà incrementata di 10 punti percentuali per ogni minore o giovane adulto oltre il figlio primogenito, per ordine decrescente di età. In caso di figli gemelli, la maggiorazione percentuale si applica al figlio iscritto alla struttura con la retta mensile di frequenza maggiore.
6. Previa autorizzazione da parte dei richiedenti, i voucher concessi per il pagamento delle rette possono essere liquidati direttamente ai collegi, convitti e servizi di doposcuola, su presentazione di note di rimborso riepilogative da parte degli stessi.
7. Le percentuali di contributo per il pagamento delle rette determinate dai collegi, dai convitti e dai servizi di doposcuola sono le seguenti:

Tabella per la determinazione del voucher erogato dall'Amministrazione regionale	
FASCE DI ISEE	PERCENTUALE DI VOUCHER IN BASE ALLE SOGLIE ISEE
fino a € 6.500,00	90%
da € 6.500,01 a € 10.500,00	70%
da € 10.500,01 a € 13.500,00	50%
da € 13.500,01 a € 18.000,00	30%
da € 18.000,01 a € 25.000,00	15%
oltre € 25.000,01	0%
minori in carico ai servizi sociali territoriali	100%

8. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata al momento dell'inoltro della domanda è considerata valida per l'intero anno scolastico di riferimento.

Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande dei voucher per la frequenza di convitti e collegi)

1. La domanda di concessione del voucher per la frequenza di convitti e collegi deve essere inoltrata, a pena di esclusione, nel periodo di attivazione e entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica accedendo alla Piattaforma "Voucher per la frequenza di Collegi e Convitti" presente sul sito regionale www.regione.vda.it. Al fine di poter presentare la domanda, il richiedente deve essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, per la determinazione dell'ISEE minorenni o, nel caso di domanda presentata da giovani adulti, dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e viene acquisita direttamente dalla suddetta struttura competente.
2. I minori e i giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale possono presentare alla struttura regionale competente la domanda in formato cartaceo anche successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1, purché corredata di apposita relazione sociale e attestazione ISEE o DSU.
3. Nel caso in cui il beneficiario sia minorenne, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
4. La comunicazione di avvio del procedimento è disponibile sul sistema al momento dell'invio della domanda online.

Art. 6 (Modalità di presentazione delle domande per i servizi di doposcuola)

1. La domanda di assegnazione del voucher per i servizi di doposcuola deve essere inoltrata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, a pena di esclusione, dal 16 agosto e

non oltre il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica accedendo alla Piattaforma “Voucher per la frequenza di servizi di doposcuola” presente sul sito regionale www.regione.vda.it. Al fine di poter presentare la domanda, il richiedente deve essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE minorenni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e viene acquisita direttamente dalla suddetta struttura competente.

2. I minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale possono presentare alla struttura regionale competente la domanda in formato cartaceo anche successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1, purché corredata di apposita relazione sociale e attestazione ISEE o DSU.
3. Il contributo è concesso per la frequenza a un solo servizio di doposcuola.
4. La comunicazione di avvio del procedimento è disponibile sul sistema al momento dell’invio della domanda online.

Art. 7 (Motivi di esclusione)

1. Non sono ammesse le domande nel caso in cui:
 - a) i minori o giovani adulti, ad esclusione della lett. b), non siano residenti in Valle d’Aosta;
 - b) i minori o giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, non siano domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
 - c) il minore o il giovane adulto non siano iscritti e frequentanti i collegi, convitti e i servizi di doposcuola di cui all’art. 2, comma 3;
 - d) in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica inoltrata all’INPS in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - e) il documento di valutazione finale non sia allegato alla domanda online;
 - f) siano presentate oltre la scadenza di cui all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 1, da parte di minori o giovani adulti che non presentino gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;
 - g) l’ISEE sia superiore a € 25.000,00;
 - h) siano presentate con modalità diverse da quelle indicate nelle presenti disposizioni applicative.
2. Qualora alla scadenza del termine di presentazione della domanda online il richiedente si avvalga di una attestazione ISEE che contenga annotazioni di omissioni/difformità (apposte dall’INPS), verrà segnalata al richiedente, tramite e-mail sul suo indirizzo di posta elettronica, la necessità di produrre, alternativamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione:
 - a) una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni di difformità che sostituirà quella provvisoriamente acquisita;
 - b) una dichiarazione per giustificare le difformità/omissioni riscontrate corredata della documentazione atta a dimostrare la correttezza dell’attestazione difforme.

3. Nel caso in cui il richiedente non provveda, nel termine indicato al comma 2, come previsto alle lett. a) e b), il voucher non sarà concesso.

Art. 8 (Modalità di erogazione del voucher)

1. La Struttura regionale competente, dopo aver recuperato telematicamente i valori dell'attestazione ISEE dalla banca dati dell'INPS e verificato i requisiti di cui all'art. 2, predisponde una graduatoria unica, redatta in ordine in ordine crescente sulla base del valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in cui compare lo studente. A parità di votazione finale, verrà data priorità al valore ISEE inferiore.
3. La struttura regionale competente provvede, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, a comunicare al richiedente con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, l'eventuale voucher mensile spettante sulla base dell'ISEE.
4. La struttura competente provvede alla liquidazione dei contributi regionali erogabili entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9 (Adempimenti dei collegi, convitti e dei servizi di doposcuola)

1. I collegi e i convitti devono presentare, entro il 15 maggio di ogni anno, alla struttura competente gli importi delle rette convittuali e semiconvittuali deliberate per l'anno scolastico successivo.
2. I collegi e i convitti devono presentare, entro il 20 settembre di ogni anno, alla struttura competente gli elenchi degli studenti iscritti e frequentanti le suddette strutture in regime di convivente o semiconvivente.
3. I servizi di doposcuola devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno la documentazione di cui all'art. 10, commi 6 e 7.
4. I collegi, i convitti e i servizi di doposcuola devono trasmettere alla Struttura competente le note di rimborso riepilogative, pena la sospensione dei rimborsi.
5. I collegi, i convitti e i servizi di doposcuola devono comunicare alla struttura competente l'eventuale rideterminazione della retta a carico dello studente nel caso di sospensione temporanea dello stesso per motivi di salute o per altri gravi motivi.

Art. 10 (Direttive agli enti organizzatori dei servizi di doposcuola)

1. I servizi di doposcuola devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso la Struttura competente e devono prevedere la partecipazione di almeno 10 minori.
2. L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola deve essere richiesta, entro il 31 marzo dell'anno di apertura del servizio, da parte del legale rappresentante su apposito modulo alla Struttura competente ed è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;
 - b) finalità sociali, ricreative o educative;
 - c) sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta.

3. La Struttura competente comunica l'esito della richiesta all'Ente richiedente entro trenta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 2.
4. La Struttura competente istituisce e aggiorna, con provvedimento dirigenziale, l'elenco dei soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola iscritti all'elenco regionale dei servizi di doposcuola.
5. L'iscrizione all'elenco ha una validità a tempo indeterminato. I soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola, iscritti all'elenco, devono comunicare alla Struttura competente eventuali variazioni dei dati di cui al comma 2.
6. Al fine dell'avvio del servizio di doposcuola, entro il 31 maggio di ogni anno, il legale rappresentante dei soggetti organizzatori trasmette alla Struttura competente la seguente documentazione:
 - a) comunicazione scritta della data dell'avvio del servizio per l'anno scolastico successivo e la retta annuale per la frequenza;
 - b) progetto che preveda attività di sostegno allo studio e di organizzazione del tempo libero in favore di alunni minorenni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione a minori in situazione di disagio socio-ambientale. Tale progetto deve essere redatto in un massimo di 20 pagine e deve contenere una descrizione del progetto, gli obiettivi generali e specifici, un piano delle attività, una stima dei costi e l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento dello stesso;
 - c) relazione finale del progetto svolto nell'anno scolastico precedente.
7. Limitatamente al Convitto F. Chabod e in alternativa a quanto previsto al precedente punto 6, lo stesso entro il 31 maggio di ogni anno dovrà trasmettere una comunicazione relativa al periodo di svolgimento delle attività di doposcuola e all'importo della retta annuale per la frequenza. Al termine delle attività dovrà trasmettere una relazione finale contenente in particolare il riferimento ad eventuali criticità riscontrate;
8. La valutazione e selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione composta da:
 - a) il dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati che la presiede o suo delegato;
 - b) un funzionario della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, con funzione di segretario;
 - c) un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.).
9. La Struttura competente comunica l'esito della valutazione del progetto all'Ente richiedente entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione del progetto.
10. La retta annuale massima ammessa non può superare € 500,00 per una frequenza settimanale da una a tre volte ed € 900,00 per una frequenza settimanale pari a quattro o cinque volte.

Art. 11 (Responsabile e tempi del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il Dirigente della Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.
2. Il procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione online della domanda e si conclude entro centoventi giorni successivi alla data di scadenza suindicata, con la comunicazione in via telematica al richiedente dell'importo mensile del voucher, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle

vigenti disposizioni normative.

3. Le disposizioni di cui all'art. 23 (Silenzio assenso) della l.r. 19/2007 non si applicano ai procedimenti di cui alle presenti disposizioni.

Art. 12 (Controlli)

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei voucher, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese.

Art. 13 (Revoca del beneficio)

1. La struttura regionale competente verifica l'esistenza dei requisiti per ottenere i benefici. Nel caso di accertata violazione della normativa che disciplina l'intervento, il dirigente della struttura competente provvede con proprio atto alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate secondo le disposizioni regionali vigenti.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, l'importo da revocare, qualora il voucher non sia stato ancora erogato, è limitato al voucher concesso. Nel caso in cui il voucher sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al voucher erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
3. In caso di benefici erogati e non spettanti, la struttura competente può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 12, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 13, incorre:
 - a. secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b. secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dall'art. 316 ter del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 15 (Trattamento dei dati)

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679 - è individuata negli articoli 11 e 11bis della l.r. 23/2010, che ha previsto un voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola. L'articolo 23 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del voucher.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la "Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati". INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del voucher. I dati personali oggetto di trattamento raccolti sono, in particolare, i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza, recapiti) e del suo nucleo familiare.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del voucher, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati auto dichiarati dal richiedente del voucher per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il voucher.